



COMUNE DI CITTIGLIO

Provincia di Varese

Via Provinciale, 46 - 21033 - CITTIGLIO

DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE

N. 7 Registro Deliberazioni del 24-03-2018

OGGETTO:	IMPOSTA MUNICIPALE PROPRIA (I.M.U.) - DETERMINAZIONE ALIQUOTE ANNO 2018
----------	--

L'anno duemiladiciotto addì ventiquattro del mese di marzo alle ore 09:30, nella sede comunale, a seguito di regolare convocazione nei modi e termini di legge, si è riunito il Consiglio Comunale, in sessione Ordinaria in Prima convocazione in seduta Pubblica.

Risultano:

Anzani Fabrizio	P	Sartori Chiara	P
Antonini Maria Grazia	P	Di Biase Alex	P
Cellina Antonio	P	Paolicelli Mario	P
Galliani Giuseppe Pietro	P	Vicchio Domenico	A
Chirichiello Gerardo	P	Vaccaro Gregorio	P
Dagrada Alfredo	P	Carrasso Francesco	P
Poroli Maria Laura	P		

Presenti...: 12

Assenti...: 1

Partecipa il Segretario Marengo dott. Donato Salvatore, il quale provvede alla redazione del presente verbale.

Il Signor Anzani Fabrizio, SINDACO, assunta la Presidenza e constatata la legalità dell'adunanza, dichiara aperta la seduta e pone in discussione l'argomento segnato all'ordine del giorno.

OGGETTO: **IMPOSTA MUNICIPALE PROPRIA (I.M.U.) - DETERMINAZIONE ALIQUOTE ANNO 2018**

IL CONSIGLIO COMUNALE

PROPOSTA DELIBERA CONSIGLIO COMUNALE N. 12 DEL 16/03/2018 - IMPOSTA MUNICIPALE PROPRIA (I.M.U.) - DETERMINAZIONE ALIQUOTE ANNO 2018

IL CONSIGLIO COMUNALE

VISTI gli art. 8 e 9 del D.Lgs 14 marzo 2011, n. 23 e l'art.13 del D.L. 6 dicembre 2011 n. 201, convertito con modificazioni con la legge 22 dicembre 2011 n. 214, con i quali viene istituita l'imposta municipale propria (I.M.U.), con anticipazione, in via sperimentale, a decorrere dall'anno 2012, in tutti i comuni del territorio nazionale;

RICHIAMATE le Deliberazioni di Consiglio Comunale n. 3 del 10 gennaio 2012 e n. 25 del 31 ottobre 2012, con le quali è stato rispettivamente approvato e quindi modificato il Regolamento I.M.U.;

CONSIDERATO, inoltre, quanto stabilito dalla Legge 24 dicembre 2012 n. 228, dal D.L. n. 35 del 8 aprile 2013, convertito con modificazioni dalla Legge 6 giugno 2013 n. 64, dal D.L. n. 54 del 21 maggio 2013, convertito con modificazioni dalla Legge 18 luglio 2013 n. 85, dal D.L. n. 102 del 31 agosto 2013, convertito con modificazioni dalla Legge 28 ottobre 2013 n. 124, dal D.L. n. 133 del 30 novembre 2013, convertito con modificazioni dalla Legge 29 gennaio 2014 n. 5;

VISTO l'art. 1, commi 639-731, della Legge 27 dicembre 2013, n. 147, che ha istituito, a decorrere dal 01 gennaio 2014, l'Imposta Unica Comunale (I.U.C.), composta dall'Imposta Municipale Propria (I.M.U.) di natura patrimoniale, dovuta dai possessori di immobili, ad esclusione delle abitazioni principali, e da una componente relativa ai servizi, che si articola nel tributo per i servizi indivisibili (TASI), a carico sia del possessore che dell'utilizzatore dell'immobile, e nella Tassa sui Rifiuti (TARI), destinata a finanziare i costi del servizio di raccolta e smaltimento dei rifiuti a carico dell'utilizzatore;

RICHIAMATO l'art. 1, commi da 10 a 16 e commi 53 e 54, Legge 208/15, che hanno apportato modifiche alla disciplina dell'I.M.U. e della TASI a partire dall'anno 2016;

RILEVATO, in particolare, che

- ai sensi dell'art. 1, commi 707-721 della Legge 27 dicembre 2013 n. 147 e del art. 1, commi 10, 13, 15 e 16, Legge 28 dicembre 2015, n. 208, è prevista l'esclusione dall'imposta:
 - dell'abitazione principale e delle relative pertinenze, purché non classificata nelle categorie catastali A/1, A/8 e A/9;
 - delle unità immobiliari appartenenti alle cooperative edilizie a proprietà indivisa, adibite ad abitazione principale e relative pertinenze dei soci assegnatari, ivi incluse le unità immobiliari appartenenti alle cooperative edilizie a proprietà indivisa destinate a studenti universitari soci assegnatari, anche in deroga al richiesto requisito della residenza anagrafica;
 - dei fabbricati di civile abitazione destinati ad alloggi sociali, come definiti dal decreto del Ministero delle Infrastrutture del 22/04/2008;
 - della casa coniugale assegnata al coniuge a seguito di provvedimento di separazione legale, annullamento, scioglimento o cessazione degli effetti civili del matrimonio;
 - a un unico immobile, iscritto o iscrivibile nel catasto edilizio urbano come unica unità immobiliare, posseduto, e non concesso in locazione, dal personale in servizio permanente appartenente alle Forze armate e alle Forze di polizia ad ordinamento militare e da quello dipendente delle Forze di polizia ad ordinamento civile, nonché dal personale del Corpo nazionale dei vigili del fuoco, e, fatto salvo quanto previsto dall'articolo 28, comma 1, del decreto legislativo 19 maggio 2000, n. 139, dal personale appartenente alla carriera prefettizia, per il quale non sono richieste le condizioni della dimora abituale e della residenza anagrafica;
 - dei fabbricati rurali ad uso strumentale di cui al comma 8 dell'art. 13 del decreto-legge n. 201 del 2011;

- dei fabbricati costruiti e destinati dall'impresa costruttrice alla vendita, i così detti "immobili merce", fintanto che permanga tale destinazione e non siano in ogni caso locati;
 - dei terreni agricoli posseduti e condotti dai coltivatori diretti e dagli imprenditori agricoli professionali di cui all'art. 1, D.Lgs 29 marzo 2004, n. 99, iscritti alla previdenza agricola, indipendentemente dalla loro ubicazione e i terreni a immutabile destinazione agro-silvo-pastorale a proprietà collettiva indivisibile e inusucapibile;
 - terreni agricoli ricadenti in aree montane e di collina, individuate sulla base dei criteri stabiliti dalla Circolare del Ministero delle Finanze n. 9 del 14.06.1993;
- ed inoltre, è prevista:
- la riduzione della base imponibile nella misura del 50 per cento per le unità immobiliari, fatta eccezione per quelle classificate nelle categorie catastali A/1, A/8 e A/9, concesse in comodato dal soggetto passivo ai parenti in linea retta entro il primo grado (genitori - figli e viceversa) che le utilizzano come abitazione principale, a condizione che il comodante possieda solo due immobili abitativi in tutto il territorio italiano, di cui uno dato in comodato e uno utilizzato dallo stesso come abitazione principale; che risieda e dimori abitualmente nello stesso comune in cui è situato l'immobile concesso in comodato, e che il contratto sia registrato;

DATO ATTO che il Comune di Cittiglio è identificato come Totalmente Montano;

TENUTO CONTO che il comma 677, art. 1, della Legge 27 dicembre 2013 n. 147, stabilisce che il Comune ha la facoltà di determinare le aliquote del tributo rispettando il vincolo in base al quale la somma delle aliquote della TASI e dell'I.M.U., per ciascuna tipologia di immobile, non deve essere superiore all'aliquota massima consentita dalla legge statale per l'I.M.U. al 31 dicembre 2013, fissata al 10,6 per mille per i fabbricati generici e al 6 per mille per le abitazioni principali non esenti;

CONSIDERATO che il comma 26, art. 1 della Legge 28 dicembre 2015, n. 208, al fine di mantenere il livello complessivo della pressione tributaria, per l'anno 2016, ha previsto il blocco di tutti gli aumenti delle aliquote e tariffe dei tributi e delle addizionali, ad esclusione della TARI, di cui all'art. 1, comma 639, Legge 27 dicembre 2013, n. 147;

RILEVATO che tale previsione è stata confermata anche per l'anno 2017, ai sensi del comma 42, art. 1 della Legge 11 dicembre 2016, n. 232, "Bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2017 e bilancio pluriennale per triennio 2017 - 2019";

RILEVATO INOLTRE che il comma 37, art. 1 della Legge 27 dicembre 2017, n. 205, Legge di Bilancio 2018, ha prorogato anche all'anno 2018 il blocco degli aumenti delle aliquote dei tributi e delle addizionali delle regioni e degli enti locali, ad esclusione della TARI;

RICHIAMATO inoltre l'art. 1, comma 169, della Legge 27 dicembre 2006, n. 296 dove si prevede che gli Enti Locali deliberano le tariffe e le aliquote relative ai tributi di loro competenza entro la data fissata dalle norme statali per la deliberazione del bilancio di previsione e che dette deliberazioni, anche se approvate successivamente all'inizio dell'esercizio, purché entro il termine innanzi indicato, hanno effetto dal 1° gennaio dell'anno di riferimento;

VISTI

- il Decreto del Ministro dell'Interno del 29 novembre 2017, pubblicato in Gazzetta Ufficiale n. 285 del 06 dicembre 2017, con il quale è stato differito al 28 febbraio 2018 il termine per la deliberazione del Bilancio di Previsione degli Enti Locali anni 2018/2020;
- il Decreto del Ministro dell'Interno del 09 febbraio 2018, pubblicato in Gazzetta Ufficiale n. 38 del 15 febbraio 2018, che ha previsto un ulteriore differimento del termine dell'approvazione del Bilancio di Previsione 2018/2020, dal 28 febbraio 2018 al 31 marzo 2018;

RICHIAMATO l'art. 52 del D.Lgs 15 dicembre 1997, n. 446, relativo alla potestà regolamentare degli Enti Locali in materia di entrate, la cui applicazione è confermata dal comma 702 della Legge 27 dicembre 2013 n. 147;

CONSIDERATO che a decorrere dall'anno d'imposta 2012, tutte le deliberazioni regolamentari e tariffarie relative alle entrate tributarie degli enti locali devono essere inviate al Ministero dell'Economia e delle Finanze,

Dipartimento delle finanze, entro il termine di cui all'articolo 52, comma 2, del decreto legislativo n. 446 del 1997, e comunque entro trenta giorni dalla data di scadenza del termine previsto per l'approvazione del bilancio di previsione;

CONSIDERATO, inoltre, che a partire dall'anno 2013, tale invio deve essere effettuato esclusivamente per via telematica, mediante inserimento del testo delle delibere nell'apposita sezione del Portale del Federalismo Fiscale;

RICHIAMATO il regolamento dell'Imposta Unica Comunale (I.U.C.) approvato, ai sensi dell'art. 52 del D.Lgs 15/12/1997, n. 446 e dell'art. 1, comma 682, della L. 27/12/2013, n. 147, con Deliberazione del Consiglio Comunale n. 16 del 22.05.2014, così come modificato con le Deliberazioni del Consiglio Comunale n. 22 del 19.07.2014, n. 3 del 20.04.2016, n. 2 del 25.03.2017 e come ulteriormente modificato al precedente punto dell'ordine del giorno della presente seduta consigliare;

RITENUTO, pertanto, di dover determinare le aliquote e le detrazioni dell'Imposta Municipale Propria (I.M.U.) per l'anno 2018, mantenendole invariate rispetto all'anno 2017, nella misura seguente:

CATEGORIA IMMOBILI	ALIQUOTA I.M.U. 2017
Abitazione principale di categoria A/1, A/8, A/9 e relative pertinenze	Aliquota 5,5 per mille + detrazione € 200,00
Abitazione principale ad esclusione delle categorie dette di lusso (A/1, A/8, A/9)	Esenti
Pertinenze abitazione principale nella misura max di 1 per ciascuna categoria C/6 (box) - C/2 (cantina) - C/7 (tettoia), comprese quelle accatastate unitamente all'abitazione	Esenti
Ulteriori pertinenze dell'abitazione principale eccedenti il numero massimo consentito (una per categoria)	Aliquota 9 per mille
Fabbricati generici	Aliquota 9 per mille
Aree edificabili	Aliquota 9 per mille
Fabbricati produttivi => cat. D/1 e D/7	Aliquota 7,6 per mille
Restanti Fabbricati cat. D (ad esclusione dei D/10)	Aliquota 9 per mille
Fabbricati rurali strumentali	Esenti
Terreni agricoli	Esenti
Immobili concessi in comodato - (con riduzione base imponibile al 50%)	Aliquota 9 per mille

ACQUISITI sulla proposta della presente deliberazione, ai sensi del 1° comma dell'art. 49 del D.Lgs. 18/08/2000, n. 267, i pareri favorevoli di regolarità tecnica dei Responsabili dei Servizi competenti ed il parere di regolarità contabile del Responsabile del Servizio Finanziario;

VISTO il D.Lgs. 18/08/2000, n. 267, "Testo unico delle Leggi sull'ordinamento degli Enti Locali";

VISTO l'esito della votazione sotto riportata, espressa nei modi e nelle forme di legge dagli aventi diritto:

PRESENTI/VOTANTI	
FAVOREVOLI	
ASTENUTI	
CONTRARI	

DELIBERA

DI APPROVARE quanto indicato in premessa quale parte integrante e sostanziale del presente atto;

DI APPROVARE per l'anno 2018 le seguenti aliquote I.M.U.:

CATEGORIA IMMOBILI	ALIQUOTA I.M.U. 2017
--------------------	----------------------

Abitazione principale di categoria A/1, A/8, A/9 e relative pertinenze	Aliquota 5,5 per mille + detrazione € 200,00
Abitazione principale ad esclusione delle categorie dette di lusso (A/1, A/8, A/9)	Esenti
Pertinenze abitazione principale nella misura max di 1 per ciascuna categoria C/6 (box) - C/2 (cantina) - C/7 (tettoia), comprese quelle accatastate unitamente all'abitazione	Esenti
Ulteriori pertinenze dell'abitazione principale eccedenti il numero massimo consentito (una per categoria)	Aliquota 9 per mille
Fabbricati generici	Aliquota 9 per mille
Aree edificabili	Aliquota 9 per mille
Fabbricati produttivi => cat. D/1 e D/7	Aliquota 7,6 per mille
Restanti Fabbricati cat. D (ad esclusione dei D/10)	Aliquota 9 per mille
Fabbricati rurali strumentali	Esenti
Terreni agricoli	Esenti
Immobili concessi in comodato - (con riduzione base imponibile al 50%)	Aliquota 9 per mille

DI DARE ATTO CHE:

- le aliquote stabilite rispettano i limiti fissati dall'art. 1, commi 677 e 678 della Legge 27/12/2013, n. 147, ossia la somma delle aliquote TASI e I.M.U. per ogni tipologia di immobile non supera l'aliquota massima consentita dalla legge statale per l'I.M.U. al 31 dicembre 2013, fissata al 10,6 per mille per i fabbricati generici e al 6 per mille per le abitazioni principali;
- le aliquote sono confermate rispetto a quelle dell'anno 2017, così come disposto dall'art. 1, comma 26, Legge 28 dicembre 2015, n. 208, così come modificato dal comma 42, art. 1, Legge 11 dicembre 2016, n. 232 e come confermato, anche per l'anno 2018, dall'art. 1, comma 37, Legge 27 dicembre 2017, n. 205;
- i versamenti dell'I.M.U. sono da effettuarsi in due rate aventi scadenza il 16 giugno e il 16 dicembre 2018, con possibilità di versamento in un'unica soluzione entro il 16 giugno 2018;

DI INVIARE la presente deliberazione al Ministero dell'Economia e delle Finanze, mediante inserimento del testo nell'apposita sezione del Portale del Federalismo Fiscale, per la pubblicazione nel sito informatico di cui all'art. 1, comma 3, del D.Lgs 360/1998 e successive modificazioni;

DI TRASMETTERE, a norma dell'art. 13, comma 15, del D.L. 201/2011, la presente deliberazione al Ministero dell'Economia e delle Finanze, Dipartimento delle Finanze, entro il termine di 30 giorni dalla sua esecutività, o comunque entro il termine di 30 giorni dalla scadenza del termine per l'approvazione del bilancio di previsione.

Dopodichè;

IL CONSIGLIO COMUNALE

UDITA la proposta del Presidente, che in relazione all'urgenza di dare attuazione al presente atto, invita il Consiglio Comunale a votare l'immediata eseguibilità del provvedimento;

<i>PRESENTI/VOTANTI</i>	
<i>FAVOREVOLI</i>	
<i>ASTENUTI</i>	
<i>CONTRARI</i>	

VISTO l'esito della votazione sotto riportata, espressa nei modi e nelle forme di legge dagli aventi diritto;

D E L I B E R A

DI DICHIARARE il presente atto immediatamente eseguibile ai sensi dell'art.134 comma 4° del D.Lgs n.267/2000, stante l'urgenza di dare attuazione allo stesso.

=====

INTERVENTI

Le deliberazioni dal numero 6 al numero 12 della seduta consiliare del 24/03/2018 trattandosi di argomenti riferiti alla struttura del Bilancio sono state esaminate con un unico dibattito per poi, essere poste in votazione singolarmente. Si rimanda quindi, per una consultazione degli interventi dei Consiglieri Comunali, al verbale della deliberazione n. 6 del 24 marzo 2018 all'oggetto: Addizionale Comunale IRPEF – Anno 2018 - Determinazioni.

Dopodiché;

Non avendo altri chiesto la parola;

IL CONSIGLIO COMUNALE

VISTA la proposta n. 12 del 16/03/2018 – “IMPOSTA MUNICIPALE PROPRIA (I.M.U.) - DETERMINAZIONE ALIQUOTE ANNO 2018”;

UDITI gli interventi sopra riportati;

VISTO l'esito della votazione sotto riportata, espressa nei modi e nelle forme di legge dagli aventi diritto:

PRESENTI/VOTANTI	12
FAVOREVOLI	9
ASTENUTI	1 (Vaccaro G. – Lista “Civica per Cittiglio Insieme per Costruire”)
CONTRARI	2 (Paolicelli M. – Carrasso F. – Lista “Civica per Cittiglio Insieme per Costruire”)

DELIBERA

DI APPROVARE la proposta n. 12 del 16/03/2018 – “IMPOSTA MUNICIPALE PROPRIA (I.M.U.) - DETERMINAZIONE ALIQUOTE ANNO 2018”.

Dopodiché il Presidente invita i Consiglieri Comunali, stante l'urgenza, a votare l'immediata eseguibilità del provvedimento;

IL CONSIGLIO COMUNALE

UDITA la proposta del Presidente, che in relazione all'urgenza di dare attuazione al presente atto, invita il Consiglio Comunale a votare l'immediata eseguibilità del provvedimento.

VISTO l'esito della votazione sotto riportata, espressa nei modi e nelle forme di legge dagli aventi diritto;

PRESENTI/VOTANTI	12
FAVOREVOLI	9
ASTENUTI	1 (Vaccaro G. – Lista “Civica per Cittiglio Insieme per Costruire”)
CONTRARI	2 (Paolicelli M. – Carrasso F. – Lista “Civica per Cittiglio Insieme per Costruire”)

DELIBERA

DI DICHIARARE il presente atto immediatamente eseguibile ai sensi dell'art. 134 – comma 4 del D.Lgs n. 267/2000, stante l'urgenza di dare attuazione ai contenuti del presente atto.

Il presente atto è stato letto, approvato e sottoscritto.

IL SINDACO

Anzani Fabrizio

*firmato digitalmente ai sensi del codice dell'amministrazione
digitale D.lgs. n. 82/2005 e s.m.i*

IL Segretario

Marengo dott. Donato Salvatore

*firmato digitalmente ai sensi del codice dell'amministrazione
digitale D.lgs. n. 82/2005 e s.m.i*

CERTIFICATO DI ESECUTIVITA'

La presente deliberazione è divenuta esecutiva il 24-03-2018

- per decorrenza del termine di cui all'art. 134, comma 3 del D. Lgs. 18 agosto 2000, n. 267;
 essendo stata dichiarata immediatamente eseguibile ai sensi dell'art. 134, comma 4 del D. Lgs. 18 agosto 2000, n. 267;

Lì, 24-03-2018

IL SEGRETARIO COMUNALE
Marengo dott. Donato Salvatore

*firmato digitalmente ai sensi del codice dell'amministrazione
digitale D.lgs. n. 82/2005 e s.m.i*